

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società cooperativa per azioni denominata «Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società cooperativa per azioni».

La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci è una società cooperativa a mutualità prevalente.

Art. 2 - Sede e competenza territoriale

La Società ha sede nel Comune di Castagneto Carducci, Via V. Emanuele N° 44 LI.

La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SOCI

Art. 4 - Ammissibilità a socio

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Non possono essere designati a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche coloro che siano gravati delle limitazioni di cui all'art. 5 ovvero che siano stati in precedenza esclusi ai sensi dell'art. 12.

Art. 5 - Limitazioni all'acquisto della qualità di socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabi-

litati, tutti coloro che non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, i falliti.

Non possono altresì far parte della Società coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, siano gravemente inadempienti verso la Società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, secondo comma, lett. d).

Art. 6 - Formalità per l'ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 24;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 8 - Domiciliazione dei soci

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad

ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Art. 10 - Morte del socio

In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 13.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

Art. 11 - Recesso del socio

Il socio ha diritto di recedere dalla Società, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, nel caso di dissenso dalle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale o la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 4.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso andrà comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il socio può altresì richiedere, con le formalità e gli effetti di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi.

Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Nei casi di cui al comma 4 il recesso, salvo il caso in cui esso sia richiesto per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4, non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici fra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Esclusione del socio

Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori;
- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 4, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5.

Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla società il socio:

- a) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla Legge o dal contratto sociale o che abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- b) che sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- c) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa;
- d) che abbia tenuto una condotta incompatibile con i principi ai quali la Società si ispira, abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Contro di esso, tuttavia il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei probiviri che decide entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 13 - Liquidazione della quota del socio

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è

posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

TITOLO III

OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ

Art. 14 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

La Società potrà assumere partecipazioni, nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.

La Società svolge la propria operatività anche nei confronti dei terzi non soci.

Art. 15 - Operatività nella zona di competenza territoriale

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Art. 16 - Operatività fuori della zona di competenza territoriale

Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 17 - Criteri ispiratori dell'attività sociale

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 18 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva o fondo aventi destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.

Art. 19 - Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore ad euro 25,00 né superiore ad euro 500,00.

Il valore nominale delle azioni può variare fino a detto valore massimo per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lett. c) del successivo art. 49. Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.

Art. 20 - Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione. È inoltre vietato accettare azioni proprie in garanzia o fare anticipazioni sulle stesse.

La Società potrà acquistare o rimborsare azioni proprie nei

limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. In nessun caso il valore nominale delle azioni proprie possedute può eccedere la decima parte del capitale sociale.

La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro soci.

E' esclusa alla società la possibilità di emettere, a seguito dell'apporto di soci o di terzi, strumenti finanziari partecipativi.

Art. 21 - Sovrapprezzo

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 22 - Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in territorio italiano, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da affiggere almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società e da pubblicare nello stesso termine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In alternativa alla pubblicazione, il consiglio di amministrazione può disporre che l'avviso di convocazione sia comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In aggiunta alle modalità di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione può inoltre disporre che detto avviso sia pubblicato con altra modalità o inviato o recapitato ai soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 24.

Se gli amministratori, oppure in loro vece i sindaci non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Art. 24 - Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente, da consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

Art. 25 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal residente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 39 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti dà conto nel verbale.

Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assun-

ta da un notaio.

Art. 26 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un quinto dei soci, se straordinaria.

Art. 27 - Maggioranze assembleari

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede mediante espressione di preferenze su schede, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con altra modalità.

Art. 28 - Proroga dell'assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea potrà essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 29 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno alla medesima riservati dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea ordinaria approva inoltre le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Art. 30 - Verbale delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo,

certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - Composizione del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto da 7 a 9 consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere eletti alla carica di consigliere, e se eletti decadono:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;

d) i dipendenti della Società;

e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in centrali cooperative, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

Art. 32 - Durata in carica dei consiglieri di amministrazione

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea.

I consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti.

Art. 33 - Sostituzione di consiglieri di amministrazione per cooptazione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in ca-

rica all'atto della nomina.

Art. 34 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio;
- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità;
- il rilascio di consenso alla cancellazione o riduzione di ipoteche ed a qualunque modifica di garanzia ipotecaria che non riguardi crediti già estinti.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati.

In caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di particolare urgenza, il presidente può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di proposta del direttore.

Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento

di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale nella sua prima riunione.

Art. 35 - Convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato di ciascun consigliere ed ai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 36 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese ed a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede.

Per le deliberazioni del consiglio assunte in presenza di interessi dei consiglieri trova applicazione il disposto dell'art. 2391 c.c.

Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.

Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Art. 37 - Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati

conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 38 - Compenso ai consiglieri di amministrazione

I consiglieri hanno diritto, oltre al compenso, determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 39 - Presidente del consiglio di amministrazione

Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale libera; egli sovrintende al normale andamento della Società, presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.

Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente, in particolare, consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente, e in caso di più vice presidenti, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII

COMITATO ESECUTIVO

Art. 40 - Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.

Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.

Il direttore ha il potere di proposta in seno al comitato.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 35, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 37.

Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 34, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione

ne e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

Anche le riunioni del comitato si potranno svolgere per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 41 - Composizione del collegio sindacale

L'assemblea ordinaria nomina, tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti; ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per tre esercizi, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I sindaci sono rieleggibili.

Nelle società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione qualificata strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza, i sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e dei requisiti di indipendenza previsti dal codice civile.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo della società e successivamente dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte a cura degli amministratori nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

Art. 42 - Compiti e poteri del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; in particolare vigila sull'osservanza dei regolamenti e delle deliberazioni sociali e adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla normativa vigente. Può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Nello svolgimento della propria attività, il collegio in particolare:

- segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;
- valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali;
- esprime un parere in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli;
- adempie agli obblighi di cui all'articolo 52, 1° comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

I verbali e gli atti del collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 43 - Controllo contabile

Il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, nominati dall'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore contabile o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Il revisore contabile o la società di revisione svolgono il loro incarico secondo quanto previsto dalla legge.

Al revisore o alla società incaricata del controllo contabile si estendono gli obblighi di cui all'articolo 52, 2° comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

TITOLO X

ASSUNZIONI DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Art. 44 - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile

in materia di interessi degli amministratori.

TITOLO XI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 45 - Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci o i non soci; essi sono nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 27, secondo e terzo comma.

Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio quando occorre e ne dirige i lavori, è nominato nella prima riunione del collegio stesso.

I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

E' di competenza del collegio dei probiviri, oltre alla richiesta di riesame delle domande di ammissione a socio ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine all'esclusione dei soci, alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

TITOLO XII
LA DIREZIONE GENERALE

Art. 46 - Compiti e attribuzioni della Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale, se nominato, o da altro dipendente designato dal consiglio di amministrazione, che lo sostituisce in assenza o per impedimento. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Il Direttore Generale esercita i poteri attribuitigli dallo Statuto e da specifiche delibere e/o regolamenti interni deli-

berati dal Consiglio di Amministrazione.

Nei limiti dei poteri come sopra conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale è il capo dell'intera struttura della banca e nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti ed all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, esercita i poteri assegnatigli in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione, ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito, prende parte alle riunioni del comitato esecutivo ed ha il potere di proposta per le delibere del medesimo.

Il Direttore Generale è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.

Lo stesso ha altresì facoltà di avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per il recupero dei crediti della banca.

TITOLO XIII

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 47 - Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale libera spettano, ai sensi dell'art. 39, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XIV

BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 48 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 49 - Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

a) una quota non inferiore al settanta per cento alla forma-

zione o all'incremento della riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

gli utili eventualmente residui potranno essere:

c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;

d) assegnati ad altre riserve;

e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore a quella prevista dalle norme generali vigenti per le società cooperative a mutualità prevalente.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

La società non può remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dalle norme generali vigenti per le società cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO XV

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 50 - Scioglimento e liquidazione della società

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto - dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Disposizioni finali

Alla società per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni sulle società cooperative e, in quanto compatibili, quelle sulla società per azioni.

F.to: Silvano BADALASSI

Mauro CRISTIANI Notaio